

COMUNE DI FILADELFIA

Prov. Vibo Valentia

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 13-6- 2019

Indice

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Soggetto attivo _____	3
Art. 3 – Presupposto impositivo _____	3
Art. 4 –Soggetti passivi _____	3
Art. 5 – Base imponibile _____	4
Art. 6 - Aliquote _____	4
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale _____	5
Art. 8 – esenzioni _____	5
Art. 9 – Riduzioni _____	5
Art. 10 – Dichiarazione _____	6
Art. 11 – Versamenti _____	6
Art. 12 – Rimborsi e compensazione _____	7
Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni _____	7
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	8
Art. 15– Riscossione coattiva _____	8
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento _____	9
Art. 17 – Clausola di adeguamento _____	9

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. E' abrogato quanto eventualmente previsto da altri regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte 90 per cento è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
7. Alle parole di cui al precedente comma 3 "L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata" sono aggiunte le parole, "la restante parte 90 per cento è dovuta dal possessore."
8. Alle parole di cui al precedente comma 4 "In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie." sono aggiunte le parole, "Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto."

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 4, 13, 14 e 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11 comma 7 e 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.
5. Alle parole di cui al precedente comma 3 "La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11 comma 7 "sono aggiunte le parole, "e 8 "

Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille

4. E' stato inserito il nuovo comma 3.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Dal 2016 Sono esenti dal versamento in base all'art. 1, comma 639 Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) , le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento vigente dell'anno 2015, nella misura del 90%), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 ,A/8, A/9.
3. Dal 2016 sono esenti dal versamento anche le pertinenze dell'abitazione principale categorie C/2 - C/6 - C/7, sempre nei limiti fissati di 1 unità per categoria catastale.

Vengono considerate pertinenze:

- I box auto (categoria catastale C/6)
- le tettoie e i magazzini (C/7)
- I locali di sgombero e cantine (C/2)

4. Sono stati inseriti i nuovi commi 2, 3.

Art. 8 – Esenzioni

1. Gli immobili posseduti dallo Stato e nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 D.Lgs. 504/92 e comunque destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono esenti dal pagamento,
2. Sono inoltre esentati i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
3. Ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'articolo 15 legge 984/77 e ai fabbricati rurali strumentali ubicati in tali zone, continuerà ad applicarsi l'esenzione da imposta per come prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n 504/1992 per come richiamato dall'articolo 9 comma 8 del decreto legislativo n. 23/2011.

Art. 9 – Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 30% per:
 - a) abitazioni con unico occupante ;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo ;
 - f) capacità contributiva familiare dell'occupante l'immobile risultante da dichiarazione ISEE pari a reddito da pensione sociale.
2. A decorrere dall'anno 2015, ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, si applica una riduzione di due terzi della TASI per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 3. E' stato inserito il nuovo comma 2.

Art. 10 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 11 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 4.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
5. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
7. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

8. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
9. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
10. E' stato inserito il nuovo comma 9.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
5. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso al Comune a titolo di TASI o da altro debito tributario. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
6. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.
7. Le parole di cui al precedente comma 5 "Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso al Comune a titolo di TASI" sono aggiunte le parole "o da altro debito tributario"

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento ok

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come disposto al regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria del Comune di Filadelfia. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 (due) punti percentuali
3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. A pena di decadenza, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. **(ABROGATO)**
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.
7. Le parole di cui al precedente comma 1 "fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la

ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili” sono sostituite con le parole “come disposto al regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria del Comune di Fildelfia.”

Art. 15– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12 euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 17 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.